



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 299

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Ostanel

**ISTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE PER IL CLIMA A LIVELLO
COMUNALE E REGIONALE NELLA REGIONE VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 settembre 2024.

ISTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE PER IL CLIMA A LIVELLO COMUNALE E REGIONALE NELLA REGIONE VENETO

Relazione:

La presente proposta di legge ha come obiettivo l'istituzione di Assemblee per il Clima a livello comunale e regionale nella Regione Veneto, in risposta alla crescente urgenza di affrontare il cambiamento climatico.

Infatti, il cambiamento climatico rappresenta una delle sfide più importanti e pressanti del nostro tempo, con effetti che incidono in maniera sempre più evidente sul territorio e sulla vita quotidiana dei cittadini. Le politiche pubbliche volte a contrastare questa emergenza necessitano di un approccio integrato e partecipativo, che coinvolga direttamente le comunità locali, non solo nella fase di attuazione ma anche in quella di definizione delle strategie. La proposta di legge in esame intende dunque fornire uno strumento concreto per favorire la partecipazione diretta dei cittadini nel contribuire alle decisioni sulle politiche ambientali e climatiche dei Comuni veneti e della Regione Veneto, valorizzando il dialogo e la collaborazione tra cittadini e amministrazioni.

L'istituzione delle Assemblee per il Clima risponde alla necessità di creare spazi istituzionali di confronto e deliberazione che permettano ai cittadini di contribuire attivamente alla formulazione delle politiche pubbliche. Queste assemblee offrono un'opportunità per rendere più efficaci e condivise le politiche climatiche, basandosi su un processo democratico che integra la partecipazione informata e il dibattito costruttivo. L'esperienza maturata in altre realtà europee e italiane ha dimostrato che le assemblee cittadine su temi climatici possono non solo aumentare l'efficacia delle decisioni prese, ma anche favorire l'accettazione sociale delle misure adottate, grazie all'ampia condivisione dei processi e degli obiettivi. In questo modo, le Assemblee per il Clima possono contribuire a rafforzare la fiducia nelle istituzioni e a promuovere una cultura della partecipazione.

Il contesto territoriale della regione Veneto, caratterizzato da una vulnerabilità climatica significativa, rende particolarmente urgente e appropriata l'adozione di strumenti che permettano di affrontare le sfide ambientali con una visione integrata e condivisa. Dalla gestione delle risorse idriche alla tutela del suolo e delle coste, fino alla protezione delle aree montane e agricole, il territorio veneto richiede politiche ambientali mirate e adattabili alle diverse realtà locali.

Le Assemblee per il Clima, concepite come organi temporanei e rappresentativi, offrono la possibilità di discutere e deliberare su questi temi in modo partecipato, con il contributo di esperti e la consultazione di portatori di interesse, assicurando che le soluzioni adottate rispecchino le esigenze dei cittadini e rispettino le specificità territoriali.

L'articolo 1 del progetto di legge stabilisce gli obiettivi e le finalità della legge, indicando come principale scopo la promozione della partecipazione attiva dei cittadini nelle politiche climatiche della Regione Veneto, in conformità con gli articoli 4, 6 e 8 dello Statuto della Regione. Le Assemblee per il Clima mirano a rafforzare il dialogo tra cittadini e amministrazioni, e a coinvolgere direttamente la cittadinanza nella pianificazione e nell'implementazione di misure per contrastare il cambiamento climatico.

L'articolo 2 introduce le definizioni necessarie per l'attuazione della legge, specificando i concetti chiave. Viene definita l'Assemblea per il Clima come un organo deliberativo temporaneo composto da cittadini selezionati tramite campionamento casuale stratificato, con l'obiettivo di garantire una rappresentanza socio-demografica il più possibile inclusiva e diversificata. Sono inoltre istituiti il Comitato di Coordinamento Comunale e il Comitato di Coordinamento Regionale, responsabili della gestione organizzativa e del monitoraggio delle Assemblee.

L'articolo 3 regola la composizione e la selezione dei membri delle Assemblee, stabilendo che, a livello comunale, il numero di membri varia in base alla popolazione del comune, mentre a livello regionale l'assemblea è composta da 100 cittadini selezionati per garantire un'adeguata rappresentatività socio-demografica. La selezione avviene in modo da assicurare una equa distribuzione tra genere, età e territorio, così da rendere l'Assemblea un riflesso delle diversità e delle esigenze presenti nella società.

L'articolo 4 disciplina le modalità di convocazione delle Assemblee per il Clima, stabilendo che queste possono essere indette su iniziativa del Consiglio comunale o regionale, oppure su iniziativa popolare mediante raccolta di firme. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 60 giorni, per garantire un'adeguata preparazione sia da parte dei partecipanti sia da parte delle istituzioni coinvolte.

L'articolo 5 descrive le fasi operative delle Assemblee per il Clima, articolate in quattro momenti principali: la fase formativa, in cui i membri ricevono una formazione preliminare sui temi in discussione; la fase istruttoria, durante la quale avvengono audizioni pubbliche con esperti e rappresentanti di gruppi di interesse; la fase di discussione e deliberazione, in cui i partecipanti formulano raccomandazioni sulla base delle informazioni raccolte; e infine la fase di decisione finale, in cui le raccomandazioni vengono approvate tramite consenso o votazione. Questo processo deliberativo garantisce che le decisioni prese siano informate e basate su una comprensione approfondita delle tematiche trattate, assicurando la qualità e l'efficacia delle soluzioni proposte.

L'articolo 6 introduce i comitati di coordinamento a livello comunale e regionale, che hanno il compito di gestire il funzionamento delle Assemblee, monitorare il rispetto delle procedure e garantire la trasparenza e imparzialità del processo. I comitati sono composti da rappresentanti tecnici e da due portavoce eletti dall'Assemblea stessa, con la possibilità di includere esperti nominati dall'amministrazione locale o regionale.

L'articolo 7 regola la fase conclusiva delle Assemblee, stabilendo che al termine dei lavori venga redatta una relazione contenente le raccomandazioni finali, trasmesse ai rispettivi Consigli comunali o al Consiglio regionale. Questi organi sono tenuti a deliberare sulle raccomandazioni entro quattro mesi, fornendo motivazioni specifiche in caso di accoglimento parziale o di rigetto.

L'articolo 8 definisce i diritti e i doveri dei membri delle Assemblee, garantendo ai partecipanti il rimborso delle spese sostenute e l'accesso a servizi di supporto tecnico e logistico. I membri sono tenuti a partecipare attivamente e a prepararsi adeguatamente per le riunioni, esercitando le loro funzioni con imparzialità e rispetto delle norme.

L'articolo 9 prevede che l'intero processo delle Assemblee per il Clima sia improntato ai principi di pubblicità e trasparenza, stabilendo che tutti i documenti

e le deliberazioni siano resi pubblici tramite i siti web istituzionali, così da garantire la massima accessibilità delle informazioni.

L'articolo 10 introduce la norma finanziaria, istituendo un fondo regionale per il finanziamento delle Assemblee per il Clima. Tale fondo sarà utilizzato per coprire i costi organizzativi, logistici e formativi, nonché per rimborsare le spese sostenute dai partecipanti. La Giunta regionale è incaricata di definire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, le modalità di erogazione dei fondi, tenendo conto delle dimensioni dei comuni e della complessità dei temi trattati. Infine, l'articolo 11 prevede le disposizioni transitorie e finali, stabilendo che la Giunta regionale emanerà i regolamenti attuativi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, che sarà immediatamente effettiva dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

ISTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE PER IL CLIMA A LIVELLO COMUNALE E REGIONALE NELLA REGIONE VENETO

Articolo 1 - Obiettivi e Finalità.

1. La presente legge istituisce le Assemblee per il Clima a livello comunale e regionale nella Regione Veneto con l'obiettivo di promuovere la partecipazione diretta dei cittadini nella definizione e nell'attuazione delle politiche ambientali e climatiche, in conformità con i principi di partecipazione democratica, pubblicità e trasparenza contenuti nello Statuto della Regione Veneto, in particolare gli articoli 4, 6 e 8.

2. Le Assemblee per il Clima sono finalizzate a:

- a) favorire il dialogo tra cittadini e amministrazioni comunali e regionali su tematiche ambientali.
- b) coinvolgere la cittadinanza nella pianificazione e implementazione delle misure per contrastare il cambiamento climatico.
- c) rafforzare la democrazia partecipativa e deliberativa.

Articolo 2 – Definizioni.

1. Assemblea per il Clima: organo deliberativo temporaneo composto da cittadini selezionati tramite campionamento casuale stratificato a livello comunale o regionale.

2. Comitato di Coordinamento Comunale: organo unico a livello comunale, responsabile della gestione e organizzazione delle Assemblee per il Clima nei comuni, inclusi i compiti di garanzia e monitoraggio sull'attuazione delle raccomandazioni.

3. Comitato di Coordinamento Regionale: organo unico a livello regionale, responsabile della gestione e organizzazione delle Assemblee per il Clima a livello regionale, con le funzioni di garantire trasparenza, imparzialità e monitorare l'attuazione delle raccomandazioni a livello regionale.

Articolo 3 - Composizione e Selezione dei Membri.

1. Le Assemblee per il Clima a livello comunale sono composte da:

- a) 100 membri nei comuni con popolazione pari o superiore ai 200.000 abitanti.
- b) 80 membri nei comuni con popolazione pari o superiore ai 100.000 abitanti.
- c) 50 membri nei comuni con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti.
- d) 30 membri nei comuni con popolazione pari o superiore ai 10.000 abitanti.
- e) 20 membri nei comuni con popolazione pari o superiore ai 3.000 abitanti.
- f) 15 membri nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

2. Le Assemblee per il Clima a livello regionale sono composte da 100 cittadini, selezionati tramite campionamento casuale stratificato sulla base di criteri socio-demografici.

3. La selezione avviene assicurando la rappresentatività di genere, età, area di residenza e altri criteri pertinenti come il livello di istruzione e la categoria professionale.

4. I componenti sono affiancati da un congruo numero di sostituti per garantire la continuità dei lavori.

Articolo 4 - Convocazione delle Assemblee.

1. Le Assemblee per il Clima possono essere convocate:

- a) a livello comunale, su iniziativa del Consiglio comunale o su iniziativa popolare con la raccolta firme di almeno il 2% dei cittadini elettori residenti nel comune.
 - b) a livello regionale, su iniziativa del Consiglio regionale o su iniziativa popolare con la raccolta di almeno tremila firme di cittadini elettori residenti nella regione.
2. La convocazione deve essere effettuata con almeno 60 giorni di preavviso.

Articolo 5 - Fasi dell'Assemblea per il Clima.

- 1. Fase Formativa in cui i membri ricevono una formazione preliminare sui temi oggetto dell'assemblea tramite esperti nominati dai rispettivi Comitati di Coordinamento.
- 2. Fase Istruttoria dove avvengono audizioni pubbliche con esperti, rappresentanti di gruppi di interesse e amministratori locali e regionali.
- 3. Fase di Discussione e Deliberazione: Discussioni interne facilitate da esperti di processi deliberativi. Formulazione delle raccomandazioni finali.
- 4. Fase di Decisione Finale: Approvazione delle raccomandazioni tramite consenso o votazione con maggioranza qualificata dei due terzi.

Articolo 6 - Funzionamento e Governance.

- 1. Comitato di Coordinamento Comunale:
 - a) Il Comitato di Coordinamento Comunale è responsabile della gestione, organizzazione, garanzia e monitoraggio delle Assemblee per il Clima nei comuni.
 - b) È composto da rappresentanti tecnici del comune delle materie di competenza e da due portavoce eletti dall'Assemblea stessa, e può includere esperti nominati dal sindaco per garantire il corretto svolgimento del processo partecipativo.
 - c) Il comitato coordina la logistica, seleziona i partecipanti, facilita i lavori dell'assemblea, e garantisce la trasparenza e imparzialità del processo, monitorando l'attuazione delle raccomandazioni dell'Assemblea.
- 2. Comitato di Coordinamento Regionale:
 - a) Il Comitato di Coordinamento Regionale è responsabile della gestione, organizzazione, garanzia e monitoraggio delle Assemblee per il Clima a livello regionale.
 - b) È composto da rappresentanti tecnici della Regione delle materie di competenza e da due portavoce eletti dall'Assemblea regionale, e può includere esperti nominati dalla Giunta regionale per garantire il corretto svolgimento del processo partecipativo.
 - c) Il comitato coordina la logistica, facilita i lavori dell'assemblea, seleziona i partecipanti e garantisce la trasparenza e imparzialità del processo, monitorando l'attuazione delle raccomandazioni a livello regionale.

Articolo 7 - Relazione Conclusiva e Attuazione.

- 1. Al termine dei lavori, l'Assemblea redige una relazione conclusiva con le raccomandazioni che viene trasmessa ai rispettivi Consigli comunali o al Consiglio regionale e agli enti competenti.
- 2. Al termine dei lavori, l'Assemblea, privilegiando ove possibile il metodo del consenso, o, in caso di mancato consenso, con una votazione a maggioranza

qualificata dei due terzi dei membri, approva proposte e raccomandazioni, sulle quali il Consiglio comunale o regionale è tenuto a decidere entro quattro mesi con apposita deliberazione, adottando, per quelle accolte in tutto o in parte, gli indirizzi per la conseguente attività amministrativa della Giunta e degli Uffici, e fornendo ampia e specifica motivazione per quelle accolte solo parzialmente, modificate o rigettate.

Articolo 8 - Diritti e Doveri dei Membri dell'Assemblea.

1. I membri dell'Assemblea hanno diritto a:
 - a) ricevere un rimborso delle spese affrontate per la partecipazione, adeguatamente rendicontate.
 - b) accedere a servizi di supporto tecnico e logistico.
2. I membri sono tenuti a:
 - a) partecipare assiduamente e prepararsi alle riunioni.
 - b) esercitare le funzioni con imparzialità, correttezza e rispetto delle norme.

Articolo 9 - Pubblicità e Trasparenza.

1. Il processo dell'Assemblea è improntato ai principi di pubblicità e trasparenza.
2. Tutti i documenti, le deliberazioni e le fasi dell'Assemblea devono essere pubblicati sui siti web istituzionali dei comuni e della regione e diffusi tramite i canali di comunicazione comunali e regionali.

Articolo 10 - Norma Finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione Veneto stanziava un apposito fondo nel bilancio regionale, denominato "Fondo per il finanziamento delle attività delle Assemblee per il Clima comunali e regionali", da qui in poi "fondo".
2. Il fondo è utilizzato per coprire:
 - a) i costi organizzativi e logistici delle Assemblee.
 - b) le spese di formazione dei membri.
 - c) il rimborso delle spese rendicontate dai partecipanti, per facilitare la partecipazione, anche per servizi quali baby-sitting o assistenza familiare.
 - d) le attività di comunicazione e diffusione dei risultati.
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.
4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce con apposito regolamento le modalità di erogazione dei finanziamenti ai comuni e alle strutture regionali responsabili dell'organizzazione delle Assemblee per il Clima.
5. Le risorse finanziarie sono ripartite tra i comuni e la Regione in base alla popolazione e alla complessità dei temi trattati dalle rispettive Assemblee.

6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'utilizzo dei fondi stanziati, evidenziando i risultati ottenuti e le eventuali criticità emerse.

Articolo 11- Norme Transitorie e Finali

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana i regolamenti attuativi necessari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

INDICE

Articolo 1 - Obiettivi e Finalità.....	5
Articolo 2 – Definizioni.....	5
Articolo 3 - Composizione e Selezione dei Membri.....	5
Articolo 4 - Convocazione delle Assemblee.....	5
Articolo 5 - Fasi dell'Assemblea per il Clima.....	6
Articolo 6 - Funzionamento e Governance.....	6
Articolo 7 - Relazione Conclusiva e Attuazione.....	6
Articolo 8 - Diritti e Doveri dei Membri dell'Assemblea.....	7
Articolo 9 - Pubblicità e Trasparenza.....	7
Articolo 10 - Norma Finanziaria.....	7
Articolo 11- Norme Transitorie e Finali.....	8